



## REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA FIGURA DELL'ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

### ART. 1 FINALITA'

Il Comune di Imperia istituisce la figura di "Ispettore Ambientale Comunale" a tutela del territorio e dell'ambiente, per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e al fine di concorrere alla difesa del decoro urbano, alla difesa del suolo e del paesaggio e alla tutela dell'ambiente nel territorio comunale.

### ART. 2 SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA AMBIENTALE COMUNALE

Il Servizio di Vigilanza Ambientale Comunale viene organizzata direttamente dal Comune, avvalendosi di personale dipendente del Comune di Imperia, di personale appartenente alle società *in house* del Comune di Imperia, o di personale appartenente alla società incaricata dal Comune di Imperia del servizio RSU o di altri servizi in ambito ambientale, nei termini previsti dal presente regolamento.

L'organizzazione del Servizio è disciplinata dal Comune di Imperia quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi.

### ART. 3 FIGURE COSTITUENTI IL SERVIZIO

Ferma restando la competenza del Comando P.M. e degli Agenti di Polizia Locale, le attività di vigilanza ambientale, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, è affidata anche agli Ispettori Ambientali Comunali, individuati tra:

- personale dipendente del Comune di Imperia;
- personale appartenente alle società *in house* del Comune di Imperia;
- personale appartenente alla società incaricata dei Servizi di Igiene Urbana o di associazioni che operano in convenzione con il Comune in ambito ambientale;
- **personale dipendente di Istituti di Vigilanza Privata certificati ai sensi della vigente normativa.**

Tali figure sono individuate con apposito provvedimento del Sindaco a seguito della frequenza di apposito corso di formazione.

Il summenzionato personale deve essere in possesso dei requisiti così come descritti e previsti dal presente regolamento.

### ART. 4 DEFINIZIONE DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

L'Ispettore Ambientale Comunale si identifica con soggetto competente a svolgere attività di vigilanza, controllo ed accertamento strettamente connesse al servizio RSU, nonché alla tutela dell'ambiente nel territorio comunale.

L'Ispettore Ambientale Comunale riveste la qualifica di pubblico ufficiale (con funzione di polizia amministrativa locale ai sensi della legge 689/81) ed è chiamato a svolgere le seguenti attività, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) informazione ed educazione ai cittadini alle condotte da tenere circa le modalità ed il corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti;
- b) prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all'ambiente, all'immagine e al decoro del territorio comunale;
- c) vigilanza, controllo e accertamento, con dovere di segnalazione alla Polizia Locale ed in coordinamento con la stessa, per le violazioni di norme nazionali e regionali in materia ambientale, dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative, in via prioritaria, al deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell' ambiente, intendendosi in tale definizione anche il rispetto di ogni altra legge e regolamento che contengano disposizioni a tutela dell' ambiente e del decoro del territorio;

Con riferimento alle violazioni di cui al punto c), si specifica che l'attività di vigilanza, controllo ed accertamento dell'Ispettore Ambientale riguarda, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le violazioni inerenti:

1. abbandono e/o deposito incontrollato sul suolo di rifiuti di qualsiasi tipologia, salvo i casi espressamente consentiti da Ordinanze e Regolamenti (per esempio non è consentito gettare i rifiuti sul suolo a meno che non sia prevista la raccolta degli stessi con modalità che prevedano tale procedura, come la raccolta porta a porta);
2. abbandono di rifiuti al di fuori degli appositi contenitori (salvo i casi espressamente consentiti da Ordinanze e Regolamenti);
3. miscelazione dei rifiuti e delle relative frazioni merceologiche, ovvero conferendo negli specifici contenitori rifiuti diversi da quelli previsti (per esempio buttare la carta nel contenitore adibito alla raccolta della plastica);
4. conferimento nei contenitori per rifiuti solidi urbani di frazioni di rifiuti per le quali è istituita la raccolta differenziata (per esempio buttare la plastica nel contenitore dell'indifferenziato);
5. conferimento dei rifiuti fuori dalle fasce orarie e/o dai giorni di raccolta previsti dal calendario per il servizio di raccolta a domicilio;
6. stato delle aree di sedime e degli stalli per i contenitori della raccolta stradale dei rifiuti;
7. disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di attività commerciali e dei pubblici esercizi;
8. mancata rimozione delle deiezioni canine da parte dei proprietari degli animali;
9. mancata pulizia da parte dei titolari incaricati alla custodia e cura delle colonie feline, degli scarti di alimentazione lasciati per la nutrizione degli animali;
10. abbandono sul suolo di rifiuti e sostanze pericolosi (per esempio abbandonare per strada le batterie dell'auto);
11. conferimento dei rifiuti domestici ingombranti nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani;
12. disposizioni in materia di leggi ambientali.

Ai fini della vigilanza e del controllo, in funzione del potere sanzionatorio spettante agli Agenti di Polizia Locale, agli Ispettori è consentito accertare l'identità degli autori delle violazioni, nonché redigere verbale sulle infrazioni rilevate.

Il servizio di vigilanza si svolge esclusivamente sul territorio comunale.

#### **Art. 5 NOMINA AD ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE**

Il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente organizzatore del servizio e nel pieno rispetto delle autonomie locali, nomina gli Ispettori Ambientali Comunali con proprio decreto.

#### **ART. 6 REQUISITI PER LA NOMINA AD ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE**

Possono essere nominati Ispettore Ambientale Comunale coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- essere cittadino italiano o di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
- essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado;
- godere dei diritti civili e politici;
- **non aver riportato condanne definitive che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;**
- non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- non essere stato destinatario di sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico;
- essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento delle attività richieste, accertata dal Medico Competente aziendale di cui al D.lgs. n. 81/2008;
- avere una adeguata conoscenza del territorio del Comune di Imperia;
- essere dipendente del Comune di Imperia, o di società *in house* del Comune di Imperia, o dipendenti delle società incaricate dei servizi di igiene urbana o di associazioni che operano in convenzione con il Comune in campo ambientale, o **dipendenti di Istituti di Vigilanza Privata certificati ai sensi della vigente normativa;**
- essere muniti di patente di guida tipo A e/o tipo B;
- non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità per lo svolgimento dell'attività di Ispettore Ambientale.

#### **ART. 7 INCARICO DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE**

La nomina ad Ispettore Ambientale Comunale è attribuita con decreto del Sindaco.

Il Sindaco adotta il decreto di nomina di Ispettore Ambientale per un numero di candidati ritenuto congruo per lo svolgimento delle funzioni e competenze attribuite.

Il decreto di nomina può essere rinnovato, sospeso e revocato secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento.

All'Ispettore Ambientale Comunale viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite.

Durante l'espletamento del servizio, l'Ispettore Ambientale è tenuto a portare con sé il tesserino di riconoscimento di cui al paragrafo precedente, e potrà eventualmente indossare apposita divisa espressamente autorizzata dal Comune di Imperia.

## **ART. 8 COMPITI E OBBLIGHI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE**

L'Ispettore Ambientale Comunale deve:

- svolgere le proprie funzioni nelle modalità, orari e luoghi secondo le direttive e modalità stabilite dal dirigente del Settore Ambiente d'intesa con la Polizia Locale;
- operare con prudenza, diligenza e perizia;
- durante il servizio di vigilanza indossare, se in dotazione, la divisa assegnata e avere con sé il tesserino di riconoscimento, che dovrà essere in ogni caso ben visibile;
- qualificarsi sempre con i cittadini durante lo svolgimento del servizio;
- munirsi di strumenti per l'acquisizione video/fotografica;
- accertare l'identità degli autori delle violazioni;
- compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e le segnalazioni da far pervenire presso il Comando della Polizia Locale, così come gli eventuali atti e verbali di accertamento, da redigere nel rispetto delle normative vigenti;
- usare con cura e diligenza, mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;
- osservare il segreto d'ufficio e rispettare le disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" relativamente alle notizie delle quali viene a conoscenza ed in particolare dei dati relativi alle persone destinatarie degli accertamenti.

I componenti del personale di vigilanza ambientale, durante lo svolgimento della loro attività e nell'ambito delle materie di loro specifica competenza, hanno funzione di polizia amministrativa ed esercitano i relativi poteri di accertamento di cui alla L. n. 689/81.

È fatto assoluto divieto all'Ispettore Ambientale Comunale di svolgere le sue funzioni in maniera indipendente da programmi di lavori o in difformità ai disciplinari di servizio predisposti.

## **ART. 9 SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO**

Gli organi istituzionalmente preposti (Polizia Locale - Carabinieri e Nucleo Forestale dell'Arma dei Carabinieri - Polizia di Stato - Guardia di Finanza - Polizia Provinciale ecc.) possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all'Ispettore Ambientale Comunale: di tali segnalazioni si terrà conto ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dall'incarico.

In caso di violazioni dei doveri il Sindaco procederà alla sospensione o alla revoca della nomina. Il venir meno dei requisiti di cui al presente regolamento comporta la revoca della nomina.

La revoca o la sospensione della nomina può essere proposta al Sindaco anche dal dirigente del Settore Ambiente per accertata inattività non dovuta a giustificati motivi

Il Sindaco dispone la sospensione e la revoca dell'incarico con decreto motivato.

## **Art. 10 COMPITI DEL COMUNE**

Le modalità di intervento e gestione delle procedure inerenti agli Ispettori Ambientali (dislocazione territoriale, orari di attività e di turno, programmi di attività e relative modalità, nonché le priorità operative in relazione alla ricezione rapporti e segnalazioni) sono disciplinate con apposita disposizione del responsabile del "Nucleo Operativo".

## **ART. 11 CORSO FORMATIVO DEL PERSONALE**

Gli Ispettori Ambientali devono aver frequentato idoneo corso di formazione e/o di aggiornamento.

Il corso deve essere tenuto da personale esperto e qualificato nella materia di specie, individuato dall'Amministrazione e si articolerà, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, in lezioni sulle seguenti materie:

- normative in materia ambientale, regionale, statale ed Europea;
- classificazione e gestione dei rifiuti prodotti all'interno del territorio comunale;
- esami di regolamenti ed ordinanze comunali in materia ambientale;
- illeciti amministrativi ed i reati in materia ambientale;
- pianificazione esecutiva relativa ai servizi di igiene urbana attivi sul territorio;
- il procedimento sanzionatorio amministrativo.

## **Art. 12 DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALL'ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE**

Le somme derivanti dagli accertamenti amministrativi degli Ispettori Ambientali saranno destinate e vincolate:

- per il potenziamento delle attività del servizio RSU e del servizio di vigilanza ambientale attraverso l'acquisto di dotazioni, anche tecniche e strumentali, campagne di informazione e di sensibilizzazione della cittadinanza e per la formazione e l'aggiornamento del personale;
- per la copertura dei costi del servizio assegnato agli Ispettori Ambientali stessi.

L'eventuale costo del servizio non coperto dai proventi delle violazioni accertate graverà sulla tariffa TARI.

## **ART 13 ITER DELLE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO**

I verbali di accertamento amministrativi redatti dagli Ispettori Ambientali, tramite il Nucleo Operativo, verranno trasmessi celermente al Comando di Polizia Locale per i successivi adempimenti volti all'applicazione delle eventuali sanzioni, nonché alla verifica del pagamento delle stesse.

## **INDICE DEGLI ARTICOLI COSTITUENTI IL REGOLAMENTO**

Art. 1 Finalità

Art. 2 Svolgimento delle attività di Vigilanza Ambientale Comunale

Art. 3 Figure costituenti il Servizio

Art. 4 Definizione di Ispettore Ambientale Comunale

Art. 5 Nomina ad Ispettore Ambientale Comunale

Art. 6 Requisiti per la nomina ad Ispettore Ambientale Comunale

Art. 7 Incarico di Ispettore Ambientale Comunale

Art. 8 Compiti e obblighi dell'Ispettore Ambientale

Art. 9 Sospensione e revoca dell'incarico

Art. 10 Compiti del Comune

Art. 11 Corso formativo del personale

Art. 12 Destinazione dei proventi derivanti dall'accertamento di violazioni amministrative

Art. 13 Iter delle procedure di accertamento